

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 48

Adunanza 25 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 30 DEL 07/10/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1602 – 303426/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARIA PIA BRUNATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Luserna San Giovanni risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 47-10770 del 27/01/1987, modificato con successive Varianti approvate con Deliberazioni G.R. n. 54-31995 del 10/11/1994 e n. 30-15432 del 23/12/1996;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77:
 - con deliberazione C.C. n. 48 del 29/09/1998;
 - con deliberazione C.C. n. 9 del 24/02/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 63 del 09/11/1999;
 - con deliberazione C.C. n. 42 del 18/09/2001;
 - con deliberazione C.C. n. 12 del 05/03/2002;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 30/06/2003, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 30 del 07/10/2003, il progetto preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/10/2003;

considerato che al Comune di Luserna San Giovanni sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 6.858 abitanti nel 1971, 7.444 abitanti nel 1981, 8.054 abitanti nel 1991 e 7.867 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento in leggero decremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.785 ettari prevalentemente di montagna, dei quali 492 presentano pendenze inferiori ai 5°, 541 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 752 ettari hanno pendenze superiori ai 20°, (circa il **42%** dell'intero territorio). È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 886 ettari, che costituisce circa il **50%** dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "*C.M. Val Pellice*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 161 e n. 163;
 - è attraversato dalla Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice ed è presente una Stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Pellice, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Angrogna, Comba Traversero, Rio Luserna;
 - il Comune è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;
 - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 7 ettari del territorio sono interessati da aree inondabili con tempo di ritorno compreso tra i 25 ed i 50 anni;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio la presenza di un'area "a rischio idrogeologico molto elevato" (*ZONA I*), di esondazioni e dissesti a carattere torrentizio non perimetrate;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di consentire una destinazione d'uso commerciale nelle zone industriali "D3" e "D9";

rilevato che il Comune di Luserna San Giovanni, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico una variazione (normativa e cartografica), con la quale si consente la destinazione d'uso commerciale, per una superficie utile massima pari a mq 150 ed *una tantum*, in fabbricati produttivi esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Le tabelle di zona per le aree normative "D3" e "D9" sono integrate con l'inserimento di un nuovo punto, recante la modifica sopraindicata; sugli scarni estratti cartografici allegati, è riportata l'individuazione delle parti di fabbricato esistente da destinare ad attività commerciale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/11/2003;

visto il parere favorevole - condizionato trasmesso dall'A.R.P.A. Piemonte Settore Progettazione Interventi Geologico – Tecnici e Sismici, in data 28/07/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 17/11/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- la documentazione grafica allegata alla Variante, costituita da soli stralci, in fotocopia, di tavole del P.R.G.I., non consente di individuare la zona di intervento, nell'ambito del territorio comunale e le caratteristiche della viabilità che dovrà supportare i conseguenti incrementi di traffico derivanti dall'intervento proposto. La documentazione, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza, che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
- con riferimento a quanto sopra indicato, si rileva che neppure la "*Relazione Illustrativa*" riporta valutazioni sul presumibile incremento di traffico indotto dalla nuova destinazione commerciale, che interesserà la viabilità circostante alla zona industriale e sulla localizzazione degli accessi ai nuovi punti vendita; occorre che tali valutazioni vengano svolte preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo della Variante;
- deve essere recepito il parere del Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Piemonte;
- si rileva, inoltre, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000;
- si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Luserna San Giovanni, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Luserna San Giovanni, adottato con deliberazione C.C. n. 30 del 07/10/2003 non presenta incompatibilità con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003** ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di formulare** le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. **di trasmettere** al Comune di Luserna San Giovanni la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso